



Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Bilanci, Contabilit  e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 16/10/2026

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 106

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Nuovo bonus mamme per l'anno 2026, in continuit  con la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si illustra la disciplina del Nuovo bonus mamme per l'anno 2026, prevista dall'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nel quadro delle disposizioni di cui al comma 206 del medesimo articolo e in continuit  con la misura introdotta dall'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8*

agosto 2025, n. 118. In particolare, si illustrano i requisiti di accesso, la misura del beneficio, le modalità di presentazione e gestione delle domande, il regime fiscale e la non rilevanza dell'importo erogato ai fini dell'ISEE, nonché le disposizioni in materia di finanziamento e le relative istruzioni contabili.

INDICE

1. Premessa
2. Requisiti di accesso
3. Assetto e misura
4. Presentazione e gestione delle domande
- 4.1 Istruttoria della domanda e richiesta di riesame
5. Regime fiscale e non rilevanza dell'importo erogato ai fini dell'ISEE
6. Finanziamento degli oneri
7. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

1. Premessa

L'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), riconosce, per l'anno 2026, un'integrazione al reddito in favore delle lavoratrici madri con due o più figli. La misura si colloca in continuità con il beneficio previsto per l'anno 2025 dall'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, la cui disciplina è stata illustrata con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025.

La disposizione opera in attesa dell'attuazione dell'esonero contributivo parziale di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la cui decorrenza è stata differita all'anno 2027 dall'articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2026.

Per l'anno 2026, il beneficio è riconosciuto dall'INPS, a domanda, nella misura di 60 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, nel rispetto dei requisiti illustrati nella presente circolare, fino a un massimo di dodici mensilità e a un importo complessivo di 720 euro.

Il nuovo quadro normativo prevede, in particolare:

- l'incremento dell'importo mensile da 40 euro a 60 euro, fino a un massimo annuo di 720 euro;
- il differimento all'anno 2027 dell'esonero contributivo parziale di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 207/2024;
- il coordinamento, per l'anno 2026, con l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore delle lavoratrici madri con almeno tre figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Tanto premesso, con la presente circolare si illustra la disciplina del Nuovo bonus mamme per l'anno 2026 e si forniscono le relative istruzioni operative e contabili.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, restano fermi, in quanto compatibili, i criteri già illustrati con la circolare n. 139/2025.

2. Requisiti di accesso

L'articolo 1, comma 207, della legge di Bilancio 2026 riconosce per l'anno 2026 il contributo economico in favore delle lavoratrici madri dipendenti e autonome, individuandone la platea, i requisiti di accesso, le condizioni e i limiti. La disciplina riproduce, per l'annualità 2026, i requisiti essenziali già previsti per la misura relativa all'anno 2025, ferma restando la diversa

misura mensile del beneficio.

Ai fini dell'accesso al Nuovo bonus mamme per l'annualità 2026 le lavoratrici madri devono possedere, congiuntamente, i requisiti di seguito indicati.

1. Numero di figli

Le lavoratrici devono essere madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni, o madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.

Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2026.

Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento, lo stesso si intende soddisfatto per l'intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli.

Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2026, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell'anno 2026, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l'eventuale decesso del bambino o l'affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fini della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

2. Attività di lavoro

Le lavoratrici madri in argomento devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Rientrano nell'ambito di applicazione del Nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.

Il beneficio spetta esclusivamente per i mesi o le frazioni di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, con esclusione dei periodi di sospensione.

Per le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni speciali rilevano i periodi di iscrizione per i quali sussiste l'obbligo contributivo connesso all'effettivo esercizio dell'attività. Per le professioniste iscritte a una Cassa di previdenza professionale rilevano i mesi di iscrizione alla Cassa o al Fondo di riferimento nell'anno 2026.

Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata rilevano i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell'anno 2026.

Sono escluse dalla platea delle beneficiarie del Nuovo bonus mamme, le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all'Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

3. Lavoratrici madri con tre o più figli

Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il Nuovo bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di un contratto a tempo indeterminato, possono infatti accedere fino al 31 dicembre 2026 all'esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023.

Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al Nuovo bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro. Si evidenzia, inoltre, che anche i rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché gli stessi, come previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, devono considerarsi contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si esemplificano di seguito alcune casistiche applicative del Nuovo bonus mamme in ordine ai mesi di spettanza:

- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di due figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2026 se lavoratrice autonoma o lavoratrice dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 15 settembre 2026. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2026 al mese di settembre 2026;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di tre figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2026 se titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato o lavoratrice autonoma. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 10 novembre 2026. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2026 al mese di novembre 2026;
- la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2026, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene il 20 aprile 2026. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di aprile 2026 al mese di dicembre 2026 indipendentemente dalla natura, a tempo determinato o indeterminato, del rapporto di lavoro;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di due figli e titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2026. Nel mese di settembre 2026 nasce il terzo figlio; a decorrere dal medesimo mese di settembre il beneficio non spetta più, in quanto la lavoratrice è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Resta ferma, ove ne ricorrano i requisiti, l'applicazione dell'esonero della quota dei contributi IVS a carico della lavoratrice fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di tre figli di cui il più piccolo ha otto anni ed è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme, ma può accedere, ove ne ricorrano i requisiti, all'esonero totale dei contributi previdenziali IVS per la quota a suo carico fino al 31 dicembre 2026, previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023;
- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di tre figli di cui il più piccolo ha cinque anni ed è titolare di un contratto a tempo determinato; nel mese di luglio 2026, il contratto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2026 al mese di giugno 2026. A decorrere dal mese di luglio 2026 la lavoratrice può

accedere, ove ne ricorrano i requisiti, all'esonero totale dei contributi IVS per la quota a suo carico fino al 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023;

- la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di tre figli, tutti di età superiore ai diciotto anni. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme. Si evidenzia che tale lavoratrice non può accedere neanche all'esonero totale dei contributi IVS di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023.

4. Requisito economico

Per accedere al Nuovo bonus mamme è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2026 sia pari o inferiore a 40.000 euro annui.

Ai fini della verifica del limite di reddito pari a 40.000 euro annui, si tiene conto della somma di tutti i redditi da lavoro percepiti dalla madre lavoratrice in relazione alle attività lavorative svolte, compresi quelli esenti da imposizione fiscale o assoggettati a regimi di tassazione sostitutiva o agevolata. Tali redditi sono considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali previste ai fini fiscali.

Rilevano altresì i redditi equiparati o sostitutivi della retribuzione percepiti durante la vigenza del rapporto di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, le indennità per congedo di maternità, di malattia o di congedo straordinario, trattamenti di integrazione salariale. Non rilevano, invece, le prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, quali NASpI, DIS-COLL e i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni ai superstiti

Per le lavoratrici dipendenti, il reddito è considerato al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro; non sono invece deducibili gli eventuali contributi previdenziali facoltativi, inclusi quelli versati per riscatti o ricongiunzioni.

3. Assetto e misura

L'articolo 1, comma 207, della legge di Bilancio 2026 stabilisce che, per l'anno 2026, il Nuovo bonus mamme è pari a 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, fino a un massimo di dodici mensilità e a un importo complessivo di 720 euro.

Le mensilità spettanti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sono corrisposte, in unica soluzione, nel mese di dicembre 2026, contestualmente al pagamento della mensilità riferita al medesimo mese.

Le eventuali ulteriori tempistiche di pagamento del beneficio saranno comunicate dall'Istituto con successivo messaggio.

4. Presentazione e gestione delle domande

Il beneficio è riconosciuto dall'INPS a domanda. La domanda può essere presentata mediante i servizi telematici dell'Istituto, direttamente dall'interessata o tramite gli Istituti di patronato o il Contact Center Multicanale.

Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022).

Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:

- sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS);
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

La data di apertura del servizio per la presentazione delle domande sarà comunicata dall'Istituto con successivo messaggio.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, la richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso congiunto dei requisiti previsti per accedere al numero di mensilità richieste del Nuovo bonus mamme e, precisamente, di rientrare in una delle seguenti condizioni:

- a. di essere madre di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni;
- b. di essere madre di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.

Per ciascun figlio è necessario indicare i dati anagrafici, la data di nascita o, per i figli in affidamento preadottivo o adottati, la data di ingresso nel nucleo familiare e, se attribuito, il codice fiscale. In caso di mancata indicazione del codice fiscale le lavoratrici devono allegare apposita documentazione comprovante la filiazione e l'esistenza in vita dei figli dichiarati nella domanda, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 139/2025. In particolare:

- in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese dell'Unione europea: certificazione anagrafica o documento pubblico rilasciato dallo Stato membro di appartenenza, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016;
- in caso di lavoratrici appartenenti a un Paese che aderisce alla Convenzione dell'Aja: equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico apostillato;
- in caso di lavoratrici appartenenti a Paesi che non aderiscono alla Convenzione dell'Aja: equipollente certificazione anagrafica o documento pubblico legalizzato;

c. di essere una lavoratrice madre dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o di essere una lavoratrice autonoma iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, o di essere iscritta a una Cassa di previdenza professionale, comprese le Casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 e la Gestione separata. Le lavoratrici madri con tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente devono anche dichiarare di non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato vigente nei mesi di richiesta del Nuovo bonus mamme;

d. che la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all'anno 2026 sia pari o inferiore a 40.000 euro annui.

All'atto di presentazione della domanda deve essere indicata anche la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato. L'integrazione del servizio per la presentazione della domanda Nuovo bonus mamme al "Sistema Unico di Gestione IBAN" (SUGI) consente di selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l'Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. Nel caso di accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria "MV70", denominato "Identificazione finanziaria Area SEPA • Financial identification SEPA", disponibile nella sezione "Moduli" del sito dell'INPS, se non già prodotto all'Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento.

Le informazioni fornite oggetto di dichiarazione sostitutiva e la documentazione allegata in sede di presentazione della domanda sono sottoposte, anche dopo l'erogazione della prestazione, alla disciplina dei controlli prevista dal D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, nonché la decadenza dal beneficio, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con conseguente recupero del Nuovo bonus mamme e contestuale segnalazione alla Procura della Repubblica e/o alle altre sedi giudiziarie competenti.

4.1 Istruttoria della domanda e richiesta di riesame

Il controllo dei requisiti dichiarati nella domanda è effettuato mediante verifiche automatizzate sui dati in possesso dell'Istituto, volte ad accertare la sussistenza della genitorialità, la sussistenza del requisito relativo al numero dei figli e la presenza, per ciascuna mensilità richiesta, di rapporti di lavoro o di attività di lavoro autonomo utili ai fini del beneficio.

All'esito dell'istruttoria, l'Istituto provvede all'adozione del relativo provvedimento di accoglimento, di accoglimento parziale limitatamente ad alcune mensilità dell'anno, o di rigetto.

Avverso il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale, la lavoratrice può presentare la richiesta di riesame, esclusivamente in modalità telematica, entro il termine indicato nel provvedimento.

5. Regime fiscale e non rilevanza dell'importo erogato ai fini dell'ISEE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge di Bilancio 2026, il Nuovo bonus mamme non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini della determinazione dell'ISEE.

6. Finanziamento degli oneri

Ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge di Bilancio 2026, il beneficio in trattazione è riconosciuto a carico dello Stato nel limite di spesa di 630 milioni di euro per l'anno 2026.

7. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione contabile del Nuovo bonus mamme per l'anno 2026, come disposto dall'articolo 1, comma 207, della legge di Bilancio 2026, si confermano i conti già istituiti con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, per i quali viene adeguata la denominazione con il riferimento alla legge di Bilancio 2026.

Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

LUIGI ACETO

Consulente Pensionistico e Formatore per gli Enti Pubblici e Cittadini

amministrazione@dittaluigiaceto.it

Sezione dedicata ai cittadini: <https://www.passweb-listapospa-mondoprevidenza.com/s-projects-basic>

NUOVO BONUS MAMME

Guida alla domanda INPS Anno 2026

Requisiti • Procedura online • Documenti • Scadenze

IMPORTO: 60 € per ogni mese o frazione di mese utile
FINO A 720 € complessivi per il 2026

Guida personalizzata

1. CASO ESEMPIO: verifica preliminare

Nella tabella sottostante si riporta un esempio di una mamma che potrà usufruire del bonus.

Nei successive capitoli la spiegazione di ogni singolo punto.

Requisito	La tua situazione	Esito preliminare
Numero di figli	2 figli	Compatibile
Età del più piccolo	Meno di 10 anni	Compatibile
Lavoro	Dipendente a tempo determinato	Categoria ammessa, se non lavoro domestico
Reddito da lavoro 2026	Previsto sotto 40.000 €	Verifica il totale dei redditi rilevanti
Domanda	Non ancora presentata	Da inviare entro la scadenza

Controlli importanti prima di inviare

- Il figlio più piccolo deve rispettare il limite di età previsto per le madri con due figli (fino al mese del decimo compleanno, secondo le regole INPS).
- Il rapporto di lavoro deve rientrare nelle categorie ammesse; le lavoratrici domestiche (ad esempio colf e badanti) sono escluse.
- La somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini fiscali per il 2026 deve essere pari o inferiore a 40.000 €.
- L'importo dipende dai mesi o frazioni di mese di rapporto di lavoro/attività e dal periodo in cui i requisiti sono soddisfatti.

Tutte le casistiche previste dalla norma

Il Nuovo bonus mamme 2026 è previsto dall'art. 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) ed è illustrato dalla circolare INPS n. 106 del 16 ottobre 2026. Per ottenerlo servono, congiuntamente, i quattro requisiti descritti di seguito.

Requisito 1 – Numero e età dei figli

- Madre con due figli: il più piccolo deve avere meno di 10 anni.
- Madre con tre o più figli: il più piccolo deve avere meno di 18 anni.
- Sono compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo.
- Il requisito deve sussistere al 1° gennaio 2026 oppure perfezionarsi entro il 31 dicembre 2026.
- Se sussiste al 1° gennaio 2026, si considera soddisfatto per l'intero anno, escluse le sospensioni della responsabilità genitoriale, e fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio (madri con due figli) o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (madri con tre o più figli).
- Se si perfeziona dopo il 1° gennaio 2026, il bonus spetta dal mese in cui il requisito si realizza. In caso di nascita del secondo figlio o di un figlio successivo, conta il mese di nascita.
- Il decesso del bambino o l'affidamento esclusivo di uno o più figli al padre non fanno decadere il diritto.
- Non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.

Requisito 2 – Attività lavorativa

La tabella indica quali rapporti di lavoro e quali attività sono ammessi.

Tipologia di lavoro	Esito
Lavoratrice dipendente, pubblica o privata, a tempo determinato o indeterminato	Ammessa (per le madri con tre o più figli vale il limite del requisito 3)
Rapporto di lavoro intermittente	Ammessa
Rapporto di lavoro in somministrazione	Ammessa
Lavoratrice autonoma iscritta a una gestione previdenziale obbligatoria autonoma	Ammessa: rilevano i periodi di iscrizione con obbligo contributivo connesso all'effettivo esercizio dell'attività
Professionista iscritta a una Cassa di previdenza professionale	Ammessa: rilevano i mesi di iscrizione alla Cassa o al Fondo nel 2026
Lavoratrice iscritta alla Gestione separata	Ammessa: rilevano i periodi di effettiva attività di competenza del 2026
Lavoro domestico	Esclusa
Titolari di cariche sociali e imprenditrici non iscritte all'Assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative	Escluse

Il bonus spetta soltanto per i mesi o le frazioni di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività autonoma, con esclusione dei periodi di sospensione.

Requisito 3 – Madri con tre o più figli e contratto a tempo indeterminato

- Per le madri con tre o più figli il bonus non spetta per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'apprendistato è considerato a tempo indeterminato.
- Queste lavoratrici possono accedere, se ne ricorrono i requisiti, all'esonero del 100% dei contributi IVS a loro carico, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n. 213/2023, fino al 31 dicembre 2026.
- Se un contratto a tempo determinato viene trasformato in contratto a tempo indeterminato, il diritto al bonus cessa dal mese della trasformazione.

- La madre di tre figli tutti di età superiore a 18 anni non ha diritto né al bonus né all'esonero.
- Nella domanda le madri con tre o più figli, se dipendenti, dichiarano di non avere un rapporto a tempo indeterminato vigente nei mesi per cui chiedono il bonus.
- Per le madri con due figli questo limite non esiste: il bonus spetta sia con contratto a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Requisito 4 – Limite di reddito di 40.000 €

La somma dei redditi da lavoro, dipendente o autonomo, rilevanti ai fini delle imposte per il 2026 deve essere pari o inferiore a 40.000 € annui.

Rientra nel calcolo	Non rientra nel calcolo
Tutti i redditi da lavoro, anche esenti da imposta o con tassazione sostitutiva o agevolata, considerati al lordo di franchigie o riduzioni percentuali	NASpl e DIS-COLL, perché legate alla cessazione del rapporto di lavoro
Indennità sostitutive della retribuzione percepite durante il rapporto: maternità, malattia, congedo straordinario, integrazioni salariali	Trattamenti pensionistici, comprese le pensioni ai superstiti

- Per le lavoratrici dipendenti il reddito si considera al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro.
- Non sono deducibili i contributi previdenziali facoltativi, inclusi quelli versati per riscatti o ricongiunzioni.

Esempi applicativi della circolare INPS

Gli esempi riportati dall'INPS mostrano per quali mesi spetta il bonus nei casi più frequenti.

Situazione	Mesi di spettanza
Madre di due figli al 1° gennaio 2026, autonoma o dipendente a tempo determinato o indeterminato. Il figlio più piccolo compie 10 anni il 15 settembre 2026	Da gennaio a settembre 2026
Madre di tre figli al 1° gennaio 2026, a tempo determinato o autonoma. Il figlio più piccolo compie 18 anni il 10 novembre 2026	Da gennaio a novembre 2026
Madre di un figlio al 1° gennaio 2026, con gravidanza in corso. Il secondo figlio nasce il 20 aprile 2026	Da aprile a dicembre 2026, con contratto a tempo determinato o indeterminato
Madre di due figli al 1° gennaio 2026, con contratto a tempo indeterminato. A settembre 2026 nasce il terzo figlio	Dal mese di gennaio. Da settembre il bonus non spetta più, ma può spettare l'esonero IVS fino al 31 dicembre 2026
Madre di tre figli al 1° gennaio 2026, il più piccolo ha 8 anni, con contratto a tempo indeterminato	Il bonus non spetta; può spettare l'esonero totale dei contributi IVS fino al 31 dicembre 2026
Madre di tre figli al 1° gennaio 2026, il più piccolo ha 5 anni, con contratto a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato a luglio 2026	Da gennaio a giugno 2026. Da luglio può spettare l'esonero IVS fino al 31 dicembre 2026
Madre di tre figli al 1° gennaio 2026, tutti di età superiore a 18 anni	Non spetta né il bonus né l'esonero IVS

2. Importo e scadenze

Il contributo è pari a 60 € per ogni mese o frazione di mese utile nel 2026, fino a 12 mensilità e a un massimo di 720€.

Mensilità riconosciute	Importo indicativo
3 mesi	180 €
6 mesi	360 €
9 mesi	540 €
12 mesi	720 €

Scadenza ordinaria: 31 dicembre 2026. Se il requisito si perfeziona nel mese di dicembre 2026, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2027.

Pagamento: in un'unica soluzione a dicembre 2026 se l'istruttoria è conclusa in tempo utile. Se non è possibile completarla entro dicembre, il pagamento può avvenire dopo la definizione della pratica, a partire da gennaio 2027.

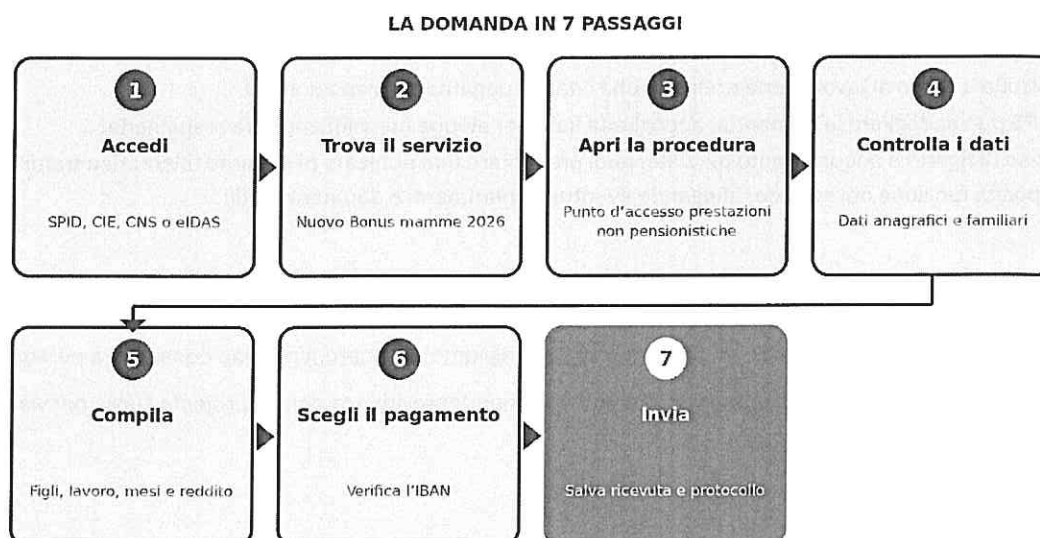
3. Cosa preparare

- SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS oppure eIDAS.
- Codice fiscale e dati anagrafici corretti.
- Codici fiscali e date di nascita dei figli, se necessari per la compilazione/verifica.
- Informazioni sul rapporto di lavoro e sui periodi lavorati nel 2026.
- Stima del totale dei redditi da lavoro rilevanti per il 2026.
- IBAN di conto intestato o cointestato alla richiedente, oppure scelta del bonifico domiciliato se disponibile.

Per un IBAN estero nell'area SEPA può essere necessario il modulo INPS MV70, secondo le istruzioni del servizio.

4. Come presentare la domanda sul sito INPS

Apri il sito ufficiale: <https://www.inps.it/>



1. **Accedi:** Autenticati con SPID, CIE, CNS o eIDAS.
2. **Trova il servizio:** Segui il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Per genitori” → “Vedi tutti i servizi” → “Nuovo Bonus mamme 2026”.



3. **Apri la procedura:** Accedi al “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
4. **Controlla i dati:** Verifica i dati anagrafici e le informazioni familiari mostrate dal sistema.
5. **Compila le dichiarazioni:** Indica le informazioni richieste su figli, situazione lavorativa, mesi spettanti e reddito, seguendo le voci effettivamente presenti nel modulo.
6. **Scegli il pagamento:** Controlla l'IBAN o l'altra modalità di pagamento disponibile. Verifica che i dati siano corretti.
7. **Invia:** Rileggi il riepilogo, inoltra la domanda e salva ricevuta e numero di protocollo.

5. Dopo l'invio: ricevuta, stato e integrazioni

- Rientra nel servizio “Nuovo Bonus mamme 2026” o nel Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche.
- Consulta le ricevute e la documentazione prodotta dal sistema.
- Controlla lo stato di lavorazione e verifica che i dati di pagamento siano corretti.
- L’INPS può accogliere la domanda, accoglierla solo per alcune mensilità oppure respingerla.
- In caso di rigetto o accoglimento parziale, puoi presentare una richiesta di riesame telematica tramite l’apposita funzione del servizio, allegando eventuali chiarimenti e documenti utili.

6. In caso di assistenza

Potete scrivere al seguente indirizzo mail: amministrazione@dittaluigiaperto.it per una consulenza personalizzata.

Visitate il sito internet <https://www.passweb-listapospa-mondoprevidenza.com/s-projects-basic> per visionare i servizi dedicati ai cittadini.